



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, concernente "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 1632 e 1929;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 976 e seguenti;
- VISTO** decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, rubricato "Corpi militari ausiliari delle Forze armate";
- CONSIDERATO** che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 178/2012, il Corpo militare della Croce Rossa Italiana è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, in servizio a titolo gratuito e iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza, per cui i ruoli originariamente indicati dall'art. 1627 del decreto legislativo n. 66/2010 (normale mobile e di riserva, speciale) devono essere armonizzati con la disciplina sopravvenuta ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 178/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2016, n. 155, recante criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** il decreto interministeriale 10 gennaio 1984, che aveva determinato i quantitativi numerici dei cittadini aventi obblighi di servizio militare arruolabili dal Corpo militare dell'Associazione italiana della croce rossa nel biennio 1984-1985, per la parte ancora vigente;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2020, con il quale è stato stabilito il numero dei cittadini soggetti ad obblighi militari, secondo le disposizioni legislative vigenti, che possono essere arruolati dal Corpo militare dell'Associazione italiana della Croce rossa per il biennio 2018-2019;
- VISTA** la proposta del Presidente nazionale dell'Associazione italiana della Croce rossa del 7 novembre 2022, contenente la consistenza organica in tutte le categorie e gradi del personale militare direttivo e di assistenza con riferimento al biennio 2022-2023;



CONSIDERATI

i pareri espressi dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare in data 4 gennaio 2023 e dal Comando generale della Guardia di finanza in data 2 dicembre 2022;

TENUTO CONTO

che occorre armonizzare le norme relative al personale militare volontario della Croce Rossa Italiana contenute nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 con quelle di cui al menzionato decreto legislativo n. 178/2012,

DECRETA

per il biennio 2022-2023 il numero dei cittadini soggetti ad obblighi militari che, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, possono essere arruolati dal Corpo militare volontario dell'Associazione italiana della Croce rossa, è così fissato:

a) 1.753 ufficiali delle categorie in congedo, così ripartiti:

- Esercito	n. 1.400;
- Marina	n. 56;
- Aeronautica	n. 87;
- Arma dei carabinieri	n. 196;
- Guardia di Finanza	n. 14;

b) 27.128 sottufficiali e militari di truppa in congedo, così ripartiti:

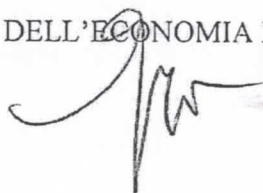
- Esercito	n. 21.000;
- Marina	n. 350;
- Aeronautica	n. 700;
- Arma dei carabinieri	n. 5.005;
- Guardia di Finanza	n. 73.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Roma,

28 GIU. 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA